



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

**REVOCA DI AMMINISTRATORI DI SPA
RIMBORSO DEI DANNI
CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N.2037-2018**



A cura di
ALBERTO SOARDI

Commissione Consultiva di diritto societario

Coordinatore: Ferrari Dr. Luciano **Delegato del Consiglio:** Billone Dr. Rosa

Membri:

ASTORI Dr. Riccardo, BASORINI Dr. Alessandro, BETTERA Dr. Davide, BONA Rag. Carlo,
BONAZZA Rag. Pierluigi, DE TONI Dr. Michele, FILIPPINI Dr. Ombretta, LA ROSA Dr. Sergio,
LEALI Dr. Michele, MAGNINO Dr. Ferdinando, MAI PALAZZOLO Dr. Davide, MAZZOLETTI Dr.
Pietro, PATERLINI Dr. Francesco, SANTUS Dr. Elena Maria, SARDO Dr. Erica, SOARDI Dr. Alberto

REVOCA AMMINISTRATORI DI SPA - COMMENTO ALLA SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ.1° N.2037 DEL 26/1/2018

In merito alla revoca degli amministratori di SPA, La recente sentenza in oggetto si ritiene fornisca alcuni interessanti spunti di riflessione in grado di superare la specificità del caso in esame, assumendo pertanto indicazione di valenza generale.

1) LA VICENDA GIUDIZIARIA

Di seguito si riportano brevemente il contesto ed i fatti.

L'assemblea dei soci di una SPA deliberava la revoca dell'intero consiglio d'amministrazione, sostituendolo con un amministratore unico. Il verbale dell'assemblea di revoca si articolava solamente con due ragioni:

- l'esigenza di dare una più confacente struttura organizzativa all'organo amministrativo
- la necessità di sottrarlo ad un'eccessiva dialettica interna.

La revoca interveniva nel corso del mandato triennale di nomina del cda e pertanto prima della scadenza naturale.

Il presidente del Cda, revocato e non nominato nel nuovo organo amministrativo, adiva le vie giudiziarie per il risarcimento del danno costituito dai compensi non percepiti (circa 185mila euro) per revoca senza giusta causa. Non riteneva infatti che la decisione assembleare di dare alla società un nuovo assetto organizzativo con la modifica della struttura dell'organo amministrativo, da collegiale a monocratico, costituisse di per se una giusta causa oggettiva di revoca.

Nel corso del dibattimento in primo grado e poi, successivamente, durante l'appello la vertenza cresceva in rilevanza economica, reclamando l'attore cifre rilevanti.

Infatti quest'ultimo, oltre ai danni per il mancato incasso dei compensi fino alla scadenza triennale, lamentava come la revoca costituisse, per i terzi, un evidente segno di riprovazione del suo operato; pertanto sosteneva di aver subito danni alla sua "immagine" in termini di reputazione professionale con conseguente successiva perdita di chance e mancanza di altre idonee opportunità di impiego professionale; la quantificazione di tali maggiori danni prevedeva una quantificati in oltre 7,6milioni di euro (poi ridotti a 4,1milioni di euro) oltre ad euro 1milione per danno alla vita di relazione.

La società, che aveva disposto la revoca, di fronte all'onerosità delle sopraindicate richieste di danni, integrava nel dibattimento la propria memoria difensiva, evidenziando una serie di motivazioni che avevano causato il venir meno del rapporto fiduciario fra la società e l'organo amministrativo; richiedeva che tali motivazioni rappresentassero una giusta causa.

In estrema sintesi la vicenda giudiziaria si concludeva con la sentenza della Cassazione sopraindicata che stabiliva dovuto il solo danno per i compensi non percepiti di euro 185mila.

2) LA DELIBERA ASSEMBLEARE DI REVOCA ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Come già indicato è interessante rilevare e trattare sistematicamente e sinteticamente i capisaldi giurisprudenziali che emergono dalle argomentazioni della sentenza.

2.1) LA FACOLTA' DI REVOCA

Si ricorda come, a norma dell'art.2383 c.c., comma 3, l'assemblea possa revocare gli amministratori "in qualunque tempo", ossia durante tutta la durata del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica.

Il potere di revoca è concesso dalla legge all'assemblea dei soci con notevole ampiezza e si tratta di una facoltà di recesso attribuita ex lege. In sostanza la società gode, sul punto, di una forma di autotutela privata, non avendo essa, per sciogliere il rapporto, necessità di ricorrere al giudice.

Si concorda unanimemente che l'amministratore di società per azioni svolga una essenziale funzione nella spa ed è pertanto indispensabile che non venga meno l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità.

Il legame di fiducia intercorrente fra amministratori e società (e per essa, con i soci) costituisce in fondamento alla base del rapporto di amministrazione; il venir meno del rapporto fiduciario autorizza la società alla revoca, senza alcuna necessità di motivazione.

Giurisprudenza e la sentenza in oggetto concordano che la deliberazione di revoca in sé non può essere messa in discussione; la continuità della vita della società e la sua operatività richiedono esigenze di certezza e stabilità negli atti posti in essere dalla società. Come l'assemblea dei soci è libera di scegliere i propri gestori, così deve poterli revocare in ogni tempo, qualunque sia il motivo della scelta, che non è necessario sia esplicitato.

Pertanto la giusta causa (che sarà trattata di seguito) non si pone come requisito della revoca.

2.2) LA REVOCA PER GIUSTA CAUSA

Sempre la corte di Cassazione, con altra sentenza in data 15 aprile 2016, n.7587, aveva valutato il potere di revoca dell'assemblea come facoltà discrezionale con un limite solo in considerazione del rispetto della posizione sociale ed economica dell'amministratore di società. "Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alle persone che rivestono la carica amministrativa e che, in ragione dell'atto di revoca, vedono sacrificata, in una misura più o meno ampia, la propria posizione".

Al giudice spetta un controllo sulla revoca ai soli fini della liquidazione dell'eventuale risarcimento.

La facoltà di revocare a propria discrezione gli amministratori trova, pertanto, un limite nel presupposto della "giusta causa"; non nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri). La giusta causa assume il più limitato ruolo di escludere in radice l'obbligo risarcitorio, altrimenti previsto a carico della società per il fatto stesso del recesso anticipato dal rapporto prima della sua scadenza naturale, come stabilita all'atto della nomina.

Quale supporto alla tutela di tipo obbligatorio, che la legge prevede per l'amministratore revocato senza giusta causa, si può richiamare l'istituto giuridico della responsabilità per i danni.

La giusta causa è fatto costitutivo della facoltà della società di recedere senza conseguenze risarcitorie. Conseguentemente la delibera di revoca per giusta causa presenta l'esigenza di motivare ed esporre dettagliatamente le ragioni che giustificano la giusta causa stessa; come tali vanno riportate nel relativo verbale. Le motivazioni non possono restare implicite e non vi è dunque la facoltà di integrazione in sede giudiziale, nemmeno di ulteriori ragioni, restando un eventuale giudizio basato solo su quelle originariamente indicate.

A favore di tale assunto è facile elencare vari argomenti quali la celerità dell'agire societario, l'efficienza imprenditoriale, la certezza delle situazioni giuridiche, la deflazione del contenzioso, buona fede nei rapporti societari e (pur relativo) formalismo degli atti societari.

Nel caso specifico della vicenda in oggetto, le ragioni della revoca furono enunciate nella deliberazione con riguardo a due elementi: le esigenze di modifica organizzativa della struttura dell'organo gestorio (da cda ad amm.re unico) ed i dissidi disfunzionali verificatisi all'interno del consiglio di amministrazione.

La prima causa è oggettiva ma non pertinente alla condotta dell'amministratore; pertanto è da ritenersi estranea alla nozione di giusta causa.

La seconda, più direttamente pertinente alla condotta degli amministratori ed alla loro dialettica interna, è stata giudicata come "circostanza del tutto generica, non specificamente riferita alla persona dell'attore ed assolutamente priva di elementi che possano far ritenere minato il patto di fiducia". L'esistenza di gravi dissidi nell'ambito consiliare, in particolare tra presidente ed amministratore delegato, e la loro esasperata contrapposizione e dialettica, non sono stati ritenuti (dalla sentenza) integrare giusta causa di revoca.

La corte d'appello aveva già rimarcato come nella revoca non fossero prospettati e contestati inadempimenti da parte dell'attore ai doveri della carica.

La deliberazione assembleare enunciava ragioni di revoca estranee a fatti integranti condotte inadempienti o illegittime dell'amministratore.

Se quindi, da un lato, le ragioni addotte dalla società non integravano una giusta causa di revoca, dall'altro però, e proprio per tale motivo, esse neppure potevano essere reputate suscettibili di ledere la reputazione ed il prestigio professionale del ricorrente.

In sintesi nel verbale dell'assemblea di revoca non erano stati ravvisati elementi o modalità tali da ledere la personalità dell'amministratore revocato e determinarne un discredito.

2.3) IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Si premettono alcune osservazioni in tema di risarcimento del danno ex art. 2383 c.c..

La revoca anticipata senza giusta causa dell'amministratore dalla carica, mentre comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi (dovendosi comunque sempre applicare le regole di cui agli art. 1223-1227 c.c.), non necessariamente produce tuttavia altro tipo di danno, neppure alla reputazione.

Con sentenza 12 settembre 2008 n.23557 la Corte di Cassazione aveva osservato come, nel caso di revoca dell'incarico di amministratore, il danno consiste "nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca". Stabiliva altresì che non sussistevano ragioni di ricorrere a liquidazione equitativa.

Ciò premesso la Corte confermava il principio che l'amministratore revocato poteva inoltre ottenere la liquidazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante, ma di tali danni doveva offrire puntuale prova.

Alla responsabilità contrattuale ex art. 2383 c.c. per la lesione del diritto alla prosecuzione della carica gestoria sino alla naturale scadenza, la quale sorge già per il fatto che la deliberazione enunci ragioni inidonee a fondare il potere di legittimo recesso, può affiancarsi una responsabilità per i danni ulteriori, quando:

- a) i fatti enunciati nella deliberazione integrino specifica violazione delle regole di buona fede e correttezza (ad esempio siano fatti rivelatisi diffamatori);
- b) oppure le concomitanti e concrete modalità della cessazione del rapporto, esterne alla deliberazione, si palesino contro ius.

In tali casi, anche il pregiudizio ai diritti della persona (onore, reputazione, identità personale, con le eventuali ricadute patrimoniali) diviene risarcibile.

Occorre, tuttavia un quid pluris, rispetto alla mera mancanza di giusta causa.

L'assenza di giusta causa di revoca non comporta – di per sé ed automaticamente – la risarcibilità, in particolare, del danno alla reputazione o prestigio professionale dell'amministratore revocato, e delle ulteriori conseguenze economiche, in termini di mancato guadagno.

A differenza della perdita del diritto al compenso per il periodo successivo alla revoca e sino alla prevista scadenza del mancato (il quale può desumersi in via presuntiva), il preteso pregiudizio per la lesione della reputazione e per i mancati guadagni da discredito reputazionale deve essere specificamente dimostrato come ulteriore conseguenza immediata e diretta della revoca (sebbene anche in via presuntiva). Dalla revoca non discende nessuna lesione alla reputazione ed all'onore del revocato: questa dovrà, invece, essere provata di volta in volta, quale conseguenza diretta ed immediata della revoca, senza nessun automatismo nel senso che alla revoca dell'amministratore dalla carica segua sempre un pregiudizio risarcibile alla sua reputazione.

Il danno scaturisce da un pregiudizio che non può essere ricollegato alla revoca per la mera mancanza di giusta causa; viceversa è necessaria la presenza di un quid pluris, diverso ed ulteriore, contenuto all'interno della deliberazione di revoca oppure al di fuori di essa, il quale palesi ad esempio un'attività ingiuriosa o diffamatoria, animata da colpa o da dolo, posta in essere dalla società, lesiva del pregiudizio professionale dell'amministratore nel contempo revocato.

In conclusione, la Corte afferma il seguente principio di diritto che viene integralmente riportato:

“In caso di revoca dell'amministratore di una società azionaria, alla responsabilità contrattuale ex art.2383 c.c. relativa al lucro cessante per i compensi residui non percepiti, derivante dal fatto stesso del recesso senza giusta causa dal rapporto di amministrazione, può aggiungersi la responsabilità, sempre di natura contrattuale, per la violazione delle regole di buona fede e correttezza, oppure una responsabilità

extracontrattuale della società, o di soggetti in concorso con essa, solo in presenza di condotte che costituiscano un quid pluris, diverso ed ulteriore, rispetto alla revoca in sé, come allorché le stesse ragioni esternate della revoca, in luogo che essere semplicemente insussistenti o inidonee a fondare il potere di recesso, oppure le concrete modalità della cessazione del rapporto, connotate da colpa o dolo, siano tali da ledere un diritto della persona (come onore, reputazione, identità personale, con le eventuali conseguenti ricadute patrimoniali) distinto dal diritto dell'amministratore alla prosecuzione della carica sino alla sua naturale scadenza”.

3) CONCLUSIONI

In estrema sintesi si possono trarre le seguenti conclusioni:

3.1.) Revoca degli amministratori

A norma dell'art.2383 c.c., comma 3, l'assemblea dei soci può revocare gli amministratori “in qualunque tempo”, anche durante la durata del rapporto ed indipendentemente dal numero di esercizi previsti in sede di nomina.

L'efficacia della deliberazione di revoca in sé non può essere messa in discussione e non è oggetto di esame sottoponibile all'autorità giudiziaria. Si osservi come l'efficacia della revoca non trovi nessuna connessione né esigenza di presentare motivazioni. Può essere del tutto **immotivata ed, anzi, spesso è preferibile resti tale.**

3.2.) Revoca per giusta causa

La giusta causa è fatto costitutivo della facoltà della società di recedere senza conseguenze risarcitorie. Ne deriva che la delibera di revoca per giusta causa presenta l'esigenza di motivare ed esplicitare le ragioni della giusta causa stessa, **senza facoltà di integrazione in sede giudiziale.**

3.3) Risarcimento del danno; gli emolumenti e la durata del mandato

La revoca anticipata, senza giusta causa, dell'amministratore dalla carica comporta un ristoro per danni subiti dallo stesso amministratore parametrato ad un danno comparabile alla perdita dei residui compensi.

Si osserva pertanto che, in ipotesi di Srl, pertanto con mandati non a scadenza triennale, ma sino a revoca o dimissioni, la nomina per un periodo di tempo limitato può essere utile alla società per quantificare il potenziale danno subito dall'amministratore in caso di revoca

3.4) Risarcimento di danni ulteriori

L'amministratore revocato può ottenere la liquidazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante (compensi non percepiti).

Ma di tali danni si deve dimostrare l'esistenza ed il nesso di causalità con la revoca.

Quando i fatti enunciati nella deliberazione si rivelino diffamatori o la società ponga in essere condotte diffamatorie concomitanti e connesse alla cessazione del rapporto (se pur esterne alla deliberazione) in tali casi, anche il pregiudizio ai diritti della persona (onore, reputazione, identità personale, con le eventuali ricadute patrimoniali) diviene risarcibile.

La causa in oggetto è emblematica; a fronte di danni per mancato incasso di compensi di 185mila euro, l'attore ha richiesto oltre 7milioni di euro sia per danni patrimoniali da diffamazione all'immagine (con conseguente ridotta possibilità di ottenere altri incarichi remunerativi), sia per danni morali connessi alla propria vita relazionale.

Concludendo è inevitabile constatare come una **delibera assembleare “neutra”** nelle motivazioni e pertanto senza giusta causa, limiti le richieste di danno dell'amministratore revocato ad un importo certo e facilmente quantificabile (i compensi non incassati).

L'imboccare la strada della revoca per giusta causa, se da un lato può portare, se provata, al risparmio dei compensi non erogati (quantificabili) dall'altro espone la società ad un rischio di incerta quantificazione. E' noto come gli italiani siano in genere un popolo permaloso e pertanto **i danni reputazionali e di immagine non conoscano limiti.**

Brescia, 24 settembre 2018
(dr. Alberto Soardi)